

# MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 febbraio 1989

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida "Valle Averno" in comune di Campagna Lupia.

(GU n.42 del 20-2-1989)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come "habitat" degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precipitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Heiligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo indicate alcune tipologie di zone umide di importanza internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precipitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida "Valle Averno" in provincia di Venezia, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni fino 600 Garzette (Egretta garzetta), fino a 80 Aironi rossi (Ardea purpurea), fino a 300 Cavalieri d'Italia (Himantopus himantopus), fino a 200 Avocette (Recurvirostre avocetta), e circa 1.000 Moriglioni (Aythya ferina);

Riconosciuto, altresì che vi nidificano regolarmente Cigno reale (Cygnus olor), Airone rosso (Ardea purpurea), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Sterna comune (Sterna hirundo);

Considerato che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Considerato quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della "Convenzione sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come "habitat degli uccelli acquatici", tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (criteri di Cagliari);

Considerato che in detta zona umida e' precluso l'esercizio venatorio essendo stata dichiarata dalla regione Veneto "oasi

naturale della fauna e della flora";

Considerato che la regione Veneto ha espresso parere favorevole, con nota n. 180/1900 del 10 gennaio 1989, al fine del riconoscimento di "Valle Averte" quale zona umida di importanza internazionale;

Considerato che con nota 20 settembre 1988, il Segretariato generale della convenzione di Ramsar, ha espressamente auspicato la designazione di aree situate sulla costa Adriatica della regione Veneto per la rappresentativita' delle stesse quali habitat per gli uccelli acquatici;

Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente "Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982";

Visto il decreto 26 aprile 1988, cosi' come modificato in data 26 settembre 1988, con il quale al Sottosegretario di Stato sen. Anna Gabriella Ceccatelli sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida "Valle Averte" ubicata in comune di Campagna Lupia (Venezia), estesa ettari 200 circa, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La regione Veneto, alla cui responsabilita' resta affidata la conservazione e la razionale gestione del complesso delle zone umide di che trattasi, assume le opportune iniziative di tutela delle aree stesse, a norma delle disposizioni vigenti.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 10 febbraio 1989

p. Il Ministro: CECCATELLI

----> Vedere Planimetria a Pag. 12 della G.U. <----

CARTA D'ITALIA ALLA SCALA DI 1:250 000



FOGLIO N° 51


QUADRANTE: III

ORIENTAMENTO: S.E. CAMPAGNA LUPIA

F° 51 III S.E.

# CAMPAGNA LÚPIA

ha. 200



Scala 1:25 000 (1cm = 250 m)



## ALLEGATO 2

All'interno della zona individuata come area destinata a divenire riserva naturale statale sono interdetti i seguenti interventi:

- L'apertura e la coltivazione di cave;
- La circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;
- l'esercizio della caccia e dell'uccellazione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani ed ogni altra attività che possa danneggiare la componente faunistica omeoterma;
- il danneggiamento, il taglio e la raccolta di specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue;
- l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
- la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione valliva ed al ripristino di ambienti umidi;

è altresì vietato:

- manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo gli habitat ed i biotopi naturali e seminaturali;
- effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione valliva dei luoghi;
- accendere fuochi;
- installare campeggi.

07A05147